

STATUTO

**"CREASERVICE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' L
IMITATA"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SULMONA AQ VIA PAPA GIOVANNI
XXIII 24

Numero REA: AQ - 101959

Codice fiscale: 01548880663

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-09-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	<u>Art. 1 (Costituzione e denominazione)</u>	
	E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, con sede nel	
	Comune di Sulmona (AQ), all'indirizzo risultante dall'apposi-	
	ta iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai	
	sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile, la Società cooperativa denominata "CREASERVICE	
	- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con deliberazione dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rap-	
	presentanze anche altrove.	
	<u>Art. 2 (Durata)</u>	
	La società è costituita fino al 31 dicembre 2051 .	
	Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preav-	
	viso di sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione tra-	
	smessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenu-	
	to ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	

	<u>Art. 3 (Scopo mutualistico)</u>	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n.	
	381/91, non ha scopo di lucro, è retta dai principi mutuali-	
	stici e si propone di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive	
	principalmente nel settore della gestione dei servizi nelle	
	quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone social-	
	mente svantaggiate, con particolare attenzione a persone in	
	condizioni di disagio: invalidi fisici, psichici e sensoria-	
	li; ex degenti di istituti psichiatrici; soggetti in tratta-	
	mento psichiatrico; tossicodipendenti e alcolisti; minori in	
	età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; i con-	
	dannati ammessi alle misure alternative alla detenzione pre-	
	viste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della L. 26 luglio	
	1975, n. 354 e successive modificazioni e integrazioni.	
	In relazione a ciò la Cooperativa la propria attività anche	
	con terzi.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministra-	
	tivo e approvato dall'assemblea dei soci.	
	<u>Art. 4 (Oggetto sociale)</u>	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	

	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto la gestione stabile o temporanea, in proprio	
	o per conto terzi di:	
	a - Strutture di ricezione turistica;	
	b - Strutture per attività ricreative;	
	c - Strutture per attività sportive;	
	d - Aree adibite a parcheggi pubblici e/o privati.	
	La cooperativa può inoltre effettuare:	
	- attività di produzione agricola e/o di lavoro agricolo -	
	forestale, di manutenzione boschiva e di protezione civile;	
	- sistemazione e manutenzione di verde pubblico;	
	- servizi alle imprese;	
	- servizi di pulizie;	
	- servizi di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione	
	straordinaria di immobili;	
	- attività di intermediazione;	
	- servizi pubblicitari;	
	- servizi turistici e ricreativi;	
	- servizi di archiviazione cartacea e/o ottica;	
	- produzione e commercializzazione di beni;	
	- servizi di ristorazione e gestione di mense pubbliche e	
	private;	
	- prestazione di opere e servizi in genere inerenti a tutte	
	le attività istituzionalmente di competenza degli Enti locali;	

	- servizi relativi ad attività di tempo libero;	
	- organizzazione di convegni, seminari, studi e mostre;	
	- attività di formazione e aggiornamento professionale;	
	- lo svolgimento di ogni altra attività simile o connessa a	
	quelle precedentemente indicate.	
	A tal fine la Società potrà:	
	a) partecipare a pubblici appalti e a licitazioni private o	
	acquisire commesse di lavoro sotto qualsiasi forma consentita	
	dalla legislazione vigente;	
	b) costruire, acquistare, locare, acquisire sotto qualsiasi	
	forma strutture immobili e mobili necessarie al perseguimento	
	dello scopo sociale;	
	c) effettuare tutte le iniziative utili all'elevazione mora-	
	le, materiale, professionale e spirituale dei soci, secondo i	
	principi della mutualità;	
	d) promuovere l'autofinanziamento della cooperativa stimo-	
	lando lo spirito di previdenza, di solidarietà e di risparmio	
	dei soci, raccogliendo ed erogando prestiti limitatamente ad	
	essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	La Cooperativa potrà, per il conseguimento degli scopi socia-	
	li e delle proprie finalità generali, svolgere qualunque at-	
	tività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonchè	
	compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese opera-	

	zioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione, per lo sviluppo o per il potenziamento a-	
	ziendale, nonchè adottare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre	
	imprese se svolgono attività analoghe o comunque complementa-	
	ri all'attività sociale; dare adesione e partecipazione ad	
	enti ed organismi economici, consortili, prestare fideiussio-	
	ni al fine di consolidare e sviluppare il movimento coopera-	
	tivo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	
	credito; concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'otteni-	
	mento del credito ai soci ed agli enti cui la Cooperativa a-	
	derisce; istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta del risparmio tra i so-	
	ci stessi ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguì-	
	mento dell'oggetto sociale, allo scopo di stimolare lo spiri-	
	to di previdenza e di risparmio dei soci; incentivare la	
	promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali	
	(casa - tempo libero - cultura ecc.) allo scopo di elevare le	
	condizioni sociali, professionali e materiali dei soci; isti-	
	tuire un "Fondo Mutua Interno" al fine di erogare ai soci in-	

	dennità integrative in caso di malattia o infortunio. Il	
	funzionamento del "Fondo" sarà determinato da apposito rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci della Cooperativa.	
	Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto	
	delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare	
	le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in	
	ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie:	
	- della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina del-	
	le società fiduciarie e di revisione;	
	- della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione	
	di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;	
	- della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese edito-	
	riali;	
	- della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni	
	d'investimento mobiliare;	
	- della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della	
	concorrenza e del mercato;	
	- della Legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'in-	
	termediazione mobiliare;	
	- del D.lgs 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività	
	bancaria e finanziaria;	
	- dell'art. 26 Legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazio-	
	ne e consulenza nella concessione di finanziamenti;	
	- del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermedia-	
	zione finanziaria; nonchè nel rispetto della normativa in te-	

	ma di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi	
	professionali.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	<u>Art. 5</u> (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche maggioren-	
	ni appartenenti alle categorie appresso indicate e che siano	
	in possesso del requisito di risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della coo-	
	perativa:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla	
	Legge n. 381/91.	
	Essi devono costituire almeno il trenta per cento dei lavora-	
	tori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato	

	soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza.	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per i fini di solidarietà, ai sensi e per	
	gli effetti della Legge n. 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie pro-	
	fessionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	

	sercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipa-	
	no a società che, secondo la valutazione dell'Organo ammini-	
	strativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci gli elementi tecnici	
	o amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Società.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al pre-	
	cedente art. 5 che intendano completare la loro formazione o	
	valutare in modo graduale il proprio inserimento nella coope-	
	rativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	

	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	

	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	
	<u>Art. 6</u> (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, cittadinanza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	

	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti c), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contene-	
	re le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale e la partita I.V.A;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la persona delegata a rappresentarla e la qualità della	
	persona che sottoscrive la domanda.	
	Inoltre dovrà allegare:	
	aa) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	bb) elenco soci e loro qualifiche;	
	cc) ultimo bilancio approvato;	
	dd) la delibera dell'organo sociale competente che ha deciso	
	e autorizzato l'adesione, l'entità della quota sociale che si	
	offre di sottoscrivere e la persona delegata a rappresentar-	
	la.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta, nella prima riunione u-	
	tile successivamente alla data di ricezione della domanda	

	stessa.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Il mancato riscontro dell'Organo Amministrativo entro 60	
	giorni comporta una nuova presentazione della istanza.	
	Tuttavia, qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del di-	
	niego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	<u>Art. 7</u> (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	<u>Art. 8</u> (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	<u>Art. 9</u> (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	

	alla Società. Spetta all'Organo Amministrativo constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente sta-	
	tuto, legittimino il recesso, ed a provvedere di conseguenza	
	nell'interesse della società. L'Organo amministrativo deve e-	
	saminare la domanda di recesso entro 60 giorni dalla ricezio-	
	ne.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale con le modalità di cui in prosie-	
	guo.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	
	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	<u>Art. 10</u> (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che inseriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deli-	
	berazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno dieci giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	g) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Nei casi di cui alle lettere b), c), d) e g) il socio inadem-	
	piante deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a	
	mettersi in regola; l'esclusione potrà avere luogo solo tra-	
	scorso un termine pari a 60 giorni da detto invito per ade-	
	guarsi e, naturalmente, sempre che il socio si mantenga ina-	

	dempiente.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 34 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	<u>Art. 12</u> (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale di cui in prosieguo.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	<u>Art. 12</u> (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 18, lett. c), oppure, in	
	caso di perdite, della minor somma risultante dal bilancio di	
	esercizio durante il quale si è verificato lo scioglimento	

	del rapporto sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva-	
	mente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	<u>Art. 13</u> (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio prestatore, la società continuerà	
	il rapporto sociale quelli tra gli eredi o legatari della sua	
	quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammis-	
	sione a socio, previa deliberazione dell'Organo amministrati-	
	vo che ne accerta i requisiti. In mancanza si provvede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art. 12.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	

	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 6.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 12.	
	Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	
	nere il rimborso delle quote interamente liberate, eventual-	
	mente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	<u>Art. 14</u> (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	c), d), e) e f), dovranno provvedere al risarcimento dei dan-	

	ni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	<u>Art. 15</u> (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai li-	

	miti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dall'eventuale riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	<u>Art. 16</u> (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	stesso e salva la sua responsabilità patrimoniale per even-	
	tuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	

	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	<u>Art. 17</u> (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, costituito	
	dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota	
	integrativa, previo esatto inventario, da compilarsi, entram-	
	bi, con criteri di oculata prudenza. L'Organo amministrativo	
	provvede, inoltre, alla redazione della relazione sull'anda-	
	mento della gestione sociale ai sensi dell'art. 2429 bis Cod.	
	Civ.. La relazione sulla gestione, oltre a quanto disposto	
	dall'articolo sopra richiamato, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti so-	
	ciali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantag-	
	gio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei so-	
	ci, di persone non socie e della comunità tutta. La relazione	

	deve esprimere, inoltre, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.	
	59 del 31 gennaio 1992, una fondata valutazione sulla perti-	
	nenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo	
	scopo sociale.	
	Nel caso in cui la Cooperativa redigesse il bilancio in forma	
	abbreviata avendone i parametri necessari di cui all'art.	
	2435 bis Cod. Civ., l'Organo Amministrativo può non redigere	
	la relazione sulla gestione di cui al 2° comma, ma deve ri-	
	portare le informazioni richieste dal comma precedente nella	
	nota integrativa.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	

	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili.	
	<u>Art. 18</u> (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno, proporzionalmente alla quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici, in misura non supe-	
	riore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti	
	ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci: la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale.	

	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
	semblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento del numero delle quote detenuto da ciascun socio.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	<u>Art. 19</u> (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	<u>Art. 20</u> (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'or-	
	dine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della secon-	
	da convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	<u>Art. 21</u> (Funzioni dell'Assemblea)	

	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello	
	Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dello Statuto;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati sopra.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	

	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	<u>Art. 22</u> (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto a voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	<u>Art. 23</u> (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	<u>Art. 24</u> (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	

	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come appres-	
	so specificato: un voto ogni Euro 10.000,00 di capitale sot-	
	toscritto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sin-	
	daco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice ci-	
	vile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2	
	(due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	<u>Art. 25</u> (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	

	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-	
	zioni dell'Assemblea.	
	<u>Art. 26</u> (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dal-	
	l'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	Salvo nel caso di Amministratore Unico, l'amministrazione	
	della Società può essere affidata anche a soggetti non soci:	
	in ogni caso però la maggioranza dei componenti il Consiglio	
	di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridi-	
	che.	
	L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine essi durano in carica fino a revoca o a	
	dimissioni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Pre-	
	sidente.	
	<u>Art. 27</u> (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	

	dei più ampi poteri, ordinari e straordinari, per la gestione	
	della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	<u>Art. 28</u> (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	

	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	<u>Art. 29</u> (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	<u>Art. 30</u> (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	<u>Art. 31</u> (Rappresentanza)	

	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	<u>Art. 32</u> (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	

	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	<u>Art. 33</u> (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	

	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	<u>Art. 34</u> (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	5.000,00 (cinquemila). Ai fini della determinazione del valo-	
	re della controversia si tiene conto della domanda di arbi-	
	trato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti	
	del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Camera di Commercio dell'Aquila.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	

	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si otterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	<u>Art. 35</u> (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	<u>Art. 36</u> (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

	<u>Art. 37</u> (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	18, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	<u>Art. 38</u> (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.	
	<u>Art. 39</u> (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	

	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I	
	principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve	
	indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di de-	
	voluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, so-	
	no inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	<u>Art. 40</u> (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali previ-	
	ste dalla Legge n. 381/1991.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	

	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	
	altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiun-	
	to un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Orga-	
	no amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per ade-	
	guare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni,	
	semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non	
	sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	Firmato: Michelina Caruso	
	Laura Pirro notaio impronta del sigillo.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3,	
	D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese, in	
	termini utili di registrazione.	
	Impiegati cinque fogli.	
	Laura Pirro notaio.	
	L'Aquila, il primo settembre duemilacinque.	